



ALBANO A  
CANTALE

ORIGINALE

**AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA**

Il giorno 13 1 DIC, 2020 nella sede dell'Unità Sanitaria Locale di Pescara.

**IL DIRETTORE GENERALE .**

**Dott. Vincenzo Ciamponi**, in qualità di Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, nominato giusta deliberazione della Giunta della Regione Abruzzo N. 372 del 06/07/2020 acquisiti i pareri allegati del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ha adottato il seguente provvedimento su proposta del Direttore del Dipartimento di Salute Mentale Dott. Sabatino Trotta

N. 11 783

**OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE DI UNA CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE PICCOLA OPERA CHARITAS DI GIULIANOVA (TE) FRAZ. VILLA VOLPE PER ASSISTENZA DISABILI ADULTI IL PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2021.**

## IL DIRETTORE GENERALE

- **Letta la relazione** del Direttore del DSM Dott. Sabatino Trotta che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo (Allegato A);
- **Vista** la documentazione presente agli atti;

## DELIBERA

- 1) DI APPROVARE** lo schema di convenzione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato n.1), da stipulare con la Fondazione Piccola Opera Caritas con sede in Giulianova (Te), nella quale si preveda la presa in carico di 1 utente per setting assistenziale residenziale per autismo in età adulta e 4 utenti per setting assistenziale di RSA Disabili Adulti
- 2) DI AUTORIZZARE** il Direttore del DSM Dott. Sabatino Trotta a sottoscrivere la medesima convenzione con la Piccola Opera Caritas per il periodo 01/01/2021- 31/12/2021;
- 3) DI DARE ATTO** che dal presente provvedimento deriva una spesa a carico dell'ASL di Pescara pari ad € 241.000,00.
- 4) DI IMPUTARE** la spesa di cui sopra sulla voce di conto n. 0702011411 del bilancio anno 2021.
- 5) DI INVIARE** il presente provvedimento agli uffici competenti.
- 6) DI CONFERIRE** al presente atto effetti di immediata esecutività stante l'urgenza a provvedere.

Su proposta del Direttore del Dipartimento del di Salute Mentale Dott. Sabatino Trotta:

- VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 360 del 24.06.2019, avente ad oggetto : “D.P.C.M. 12 Gennaio 2017 Definizione ed aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza. Recepimento ed attuazione dell’Intesa Rep. Atti n. 53/CU del 10 maggio 2018 – Piano operativo regionale – Presa d’atto e approvazione del documento tecnico “Aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi dello spettro autistico” con la quale sono state aggiornate le Linee di indirizzo in materia di trattamento riabilitativo dei Disturbi dello Spettro Autistico.
- VISTO il verbale del Comitato Tecnico Scientifico per l’Autismo, istituito presso l’Agenzia Sanitaria Regionale, del 19.12.2019, trasmesso dalla Regione Abruzzo alle ASL con nota del 19.12.2019 n.1512 con il quale è stato espresso “parere favorevole alla possibilità da parte delle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo di stipulare in via eccezionale, apposite convenzioni o affidamenti di servizi con Associazioni e Fondazioni riconosciute dalla Regione Abruzzo o strutture sanitarie deputate a svolgere, con comprovata esperienza, assistenza per i disturbi dello spettro autistico”, stabilendo che gli erogatori privati devono essere in possesso di competenze specifiche (art 3, L. 134/2015).
- RILEVATO che tuttavia dovendo procedere in via d’urgenza, il parere prevede che i requisiti richiesti per poter effettuare convenzioni per ingresso in setting residenziale e semiresidenziale sono costituiti dal mero possesso del titolo autorizzatorio all’esercizio, ex art. 4 della L.R. n. 32/2007.
- VISTA l’esigenza del DSM della ASL di Pescara di effettuare ricoveri dei propri utenti affetti da disturbo dello spettro Autistico nell’ambito di setting assistenziale residenziale e in età adulta ;
- RILEVATA altresì la necessità del DSM della Asl di Pescara di provvedere all’inserimento di utenti in strutture specializzate nell’ambito di setting assistenziale di RSA Disabili Adulti.
- CONSIDERATO che la Asl di Teramo con delibera n. 932 del 22/06/2020 ha stipulato una convenzione con la Fondazione Piccola Opera Charitas con sede in Giulianova (Te) per la cura e assistenza di utenti Autistici in età adulta in setting assistenziale residenziale e in setting assistenziale di RSA Disabili Adulti.
- RILEVATA la disponibilità della medesima Fondazione a sottoscrivere una convenzione con il Dipartimento di Salute Mentale di questa Asl nella quale si preveda la presa in carico di 1 utente per setting assistenziale residenziale per autismo in età adulta e 4 utenti per setting assistenziale di RSA Disabili Adulti

## **PROPONE**

per le motivazioni indicate in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate

**1) DI APPROVARE** lo schema di convenzione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato n.1), da stipulare con la Fondazione Piccola Opera Charitas con sede in Giulianova (Te), nella quale si preveda la presa in carico di 1 utente per

setting assistenziale residenziale per autismo in età adulta e 4 utenti per setting assistenziale di RSA Disabili Adulti

2) **DI AUTORIZZARE** il Direttore del DSM Dott. Sabatino Trotta a sottoscrivere la medesima convenzione con la Piccola Opera Caritas per il periodo 01/01/2021- 31/12/2021;

3) **DI DARE ATTO** che dal presente provvedimento deriva una spesa a carico dell'ASL di Pescara pari ad €. 241.000,00.


4) **DI IMPUTARE** la spesa di cui sopra sulla voce di conto n. 0702011411 del bilancio anno 2021.

5) **DI INVIARE** il presente provvedimento agli uffici competenti.


6) **DI CONFERIRE** al presente atto effetti di immediata esecutività stante l'urgenza a provvedere.

Pescara, 23 DIC. 2020

Il Responsabile della  
della Posizione Organizzativa  
Amministrativa del DSM  
Dott.ssa Paola Forestiero



Il Direttore  
del DIPARTIMENTO  
di SALUTE MENTALE  
Dott. Sabatino Trotta



A.S.L. di Pescara

Repertorio n. ....del.....

TRA

**L'Azienda Sanitaria Locale di Pescara**, sede legale in Pescara Via R. Paolini n. 45 P.IVA 01397530682, rappresentata dal Direttore del Dipartimento di Salute Mentale Dott. Sabatino Trotta nato a [REDACTED] e nominato con provvedimento N. 890 del 15/07/2019,

E

**La Fondazione Piccola Opera Caritas, con sede in Giulianova (Te), Via Ruetta Scarafoni, 3 Partita IVA 00978760676, nella persona del Presidente, Sig. Domenico Rega, domiciliato per la carica presso la sede legale**

**PREMESSO CHE:**

- Il DPCM 12 Gennaio 2017, recante la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, all'art. 60, rubricato "Persone con disturbi dello spettro autistico" al primo comma recita testualmente: Ai sensi della legge 18 agosto 2015, n. 134, il Servizio Sanitario Nazionale garantisce alle persone con disturbi dello spettro autistico, le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 360 del 24.06.2019, avente ad oggetto : "D.P.C.M. 12 Gennaio 2017 Definizione ed aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza. Recepimento ed attuazione dell'Intesa Rep. Atti n. 53/CU del 10 maggio 2018 – Piano operativo regionale – Presa d'atto e approvazione del documento tecnico "Aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi dello spettro autistico" con la quale sono state aggiornate le Linee di indirizzo in materia di trattamento riabilitativo dei Disturbi dello Spettro Autistico.
- il verbale del Comitato Tecnico Scientifico per l'Autismo, istituito presso l'Agenzia Sanitaria Regionale, del 19.12.2019, trasmesso dalla Regione Abruzzo alle ASL con nota del 19.12.2019 n.1512 con il quale è stato espresso "parere favorevole alla possibilità da parte delle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo di stipulare in via eccezionale, apposite convezioni o affidamenti di servizi con Associazioni e Fondazioni riconosciute dalla Regione Abruzzo o strutture sanitarie deputate a svolgere, con comprovata esperienza, assistenza per i disturbi dello spettro autistico", stabilendo che gli erogatori privati devono essere in possesso di competenze specifiche (art 3, L. 134/2015). Che si desumono in ordine di priorità dall'avere i seguenti requisiti:
  - a) accreditati in almeno uno dei setting specifici per autismo previsti dalle linee guida regionali ex DGR 360/2019;
  - b) autorizzati in almeno uno dei setting specifici per autismo previsti dalle linee guida regionali ex DGR 360/2019;
  - c) erogatori nella Regione Abruzzo di prestazioni riabilitative per disturbi dello spettro autistico, nell'ambito di di progetti specifici;
  - d) erogatori di prestazioni riabilitative per disturbi dello spettro autistico, con trattamenti resi fuori setting (ex art. 26), fino all'adozione delle linee guida Regionali, di cui alle DGR 437/2017 e DGR 360/2019, e ivi comprese le strutture assentite in fase di riconversione;

- per il setting assistenziale ambulatoriale /domiciliare, dei requisiti autorizzatori, strutturali, organizzativi e di personale indicati negli allegati alle DGR 437/2017 e DGR 360/2019, nonché dichiarazione di aver presentato domanda di autorizzazione per tale setting ai competenti Uffici nel rispetto della normativa vigente, ex L. R. n. 32/2007 e s.m.i.;
- per il setting assistenziale semiresidenziale e residenziale, ai fini della sottoscrizione in via d'urgenza e temporanea di specifiche convenzioni, è raccomandato il possesso del titolo autorizzatorio all'esercizio, ex art. 4 della L.R. n. 32/2007;
- che la Regione Abruzzo con nota dell'11.06.2020, prot. n. RA/177600/20 ha precisato che "l'onere esclusivo" delle ASL, in merito al sistema della presa in carico del paziente con DSA, è quello di valutare *"caso per caso, per il tramite delle UVM, la possibilità di stipulare un'apposita convenzione con la struttura privata individuata in quanto potenziale erogatrice più adeguata delle prestazioni più appropriate rispetto alle necessità del singolo paziente..."*
- che alcuni dei citati pazienti in cura al Dipartimento di Salute Mentale, in possesso di profilo sanitario compatibile, possono fruire di prestazioni di RSA Disabili Adulti, per le quali non esistono sul territorio della ASL di Pescara strutture aventi detto requisito autorizzatorio;

per quanto sopra premesso

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione ed hanno forza di patto tra le parti**

#### **ART. 1**

##### **OGGETTO**

L'Azienda Sanitaria Locale di Pescara, come sopra rappresentata, affida alla Struttura Piccola Opera Charitas di Giulianova (Te), Fraz. Villa Volpe, autorizzata all'esercizio ai sensi dell'art. 4, della L.R.32/2007 e s.m.i. per Residenza Assistenziale disabili Adulti, per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021 la presa in carico di:

- 1 posto letto, per setting assistenziale residenziale per autismo in età adulta (€ 88.000,00);
- 4 posti letto, per setting assistenziale di RSA Disabili Adulti (€ 153.000,00)

Per un budget complessivo annuale di **€ 241.000,00** da suddividersi in mensilità, al fine di poter garantire la continuità assistenziale.

#### **ART. 2**

##### **FINALITA'**

Obiettivo della convenzione è l'assistenza ai pazienti con disturbi dello spettro autistico, nelle more della definizione delle procedure di accreditamento e contrattualizzazione regionale, per prestazioni di assistenza ambulatoriale/domiciliare/residenziale, sulla base della domanda di autorizzazione presentata dalla struttura al Comune e/o dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata alla struttura dal Comune territorialmente competente (L.R. 32/2007)

#### **ART. 3**

##### **TARIFFA E TETTO DI SPESA**

Le prestazioni riguardano interventi abilitativi – riabilitativi svolti in setting assistenziali residenziali, finalizzati alla presa in carico multidisciplinare delle persone con Disturbi dello spettro autistico e/o Disabili Adulti.

### **Tipologia di assistenza residenziale Autismo:**

- Saranno inseriti i pazienti Adulti affetti da Disturbi dello Spettro Autistico, certificato dalle U.O. del Dipartimento di Salute Mentale della Asl di Pescara, che necessitano, a giudizio dell'UVM di intervento residenziale terapeutico riabilitativo con competenze multidisciplinari e multiprofessionali;
- La tariffa onnicomprensiva applicata, è quella indicata nella tabella, all.1, della DGR n. 360/2019, "Nuclei Residenziali Dedicati per l'Autismo in Età adulta" di €. 239.76

### **Tipologia di assistenza residenziale Disabili Adulti:**

I Pazienti Disabili Adulti, dovranno presentare alla UVM la documentazione aggiornata e la definizione del Piano Terapeutico della competente U.O. della ASL di Pescara.

Saranno inseriti pazienti adulti Disabili, che necessitano, a giudizio delle UU.OO del Dipartimento di Salute Mentale della ASL di Pescara:

- a giudizio dell'UVM, di intervento terapeutico assistenziale riabilitativo, in regime di "*Residenza Sanitaria Assistenziale per Disabili adulti*", la tariffa applicata è quella individuata dal Decreto Commissariale del 26/02/2015, n. 13 e Decreto Commissariale del 12/08/2016, n. 93 e, precisamente:
  - 1^ fascia totale €. 77,30, di cui €. 54,11 (70%) a carico del SSN ed €. 23,19 (30%) a carico Ospite/Comune;
  - 2^ fascia totale €. 87,86, di cui €. 61,50 (70%) a carico del SSN ed €. 26,35 (30%) a carico Ospite/Comune;
  - 3^ fascia totale €. 104,69, a totale carico del SSN nei casi di "trattamento intensivi ed essenziali per il supporto delle funzioni vitali";

Per i periodi di eventuali assenze giustificate degli utenti presi in carica, la struttura assicura la conservazione del posto, per i primi 15 giorni, senza alcuna remunerazione da parte della ASL.

Il budget complessivi annuale assegnato è di €. 241.000,00 da suddividersi in mensilità, al fine di poter garantire la continuità assistenziale.

Si precisa che il limite di budget complessivi assegnato è invalicabile, pertanto eventuali prestazioni rese in eccedenza di budget saranno da considerarsi inesigibili da parte della struttura.

## **ART. 4**

### **CONTROLLI APPROPRIATEZZA E CONGRUITA'**

Fatte salve le verifiche sul fatturato di cui al successivo articolo n. 9, durante la vigenza del presente accordo la ASL di Pescara può in qualunque momento verificare l'appropriatezza, la legittimità e la congruità delle prestazioni svolte dalla Struttura che, in ogni caso devono essere eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, secondo le condizioni, le modalità ed i termini previsti dalle norme di settore e dai provvedimenti regionali.

La ASL di Pescara deve verificare la coerenza dei dati di produzione con quelli relativi alla fatturazione e secondo e secondo le modalità previste dall'art. 9.

I controlli presso la struttura sono di competenza dei Nuclei Operativi di Controllo (N.O.C.) secondo le modalità previste dai provvedimenti regionali.

La Struttura si impegna a predisporre e mantenere, a sue spese, condizioni organizzative necessarie ed utili a consentire il corretto e regolare svolgimento dell'attività di controllo che verrà svolto nel pieno rispetto della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

Le verifiche avvengono in presenza di Rappresentanti della Struttura, di esse è redatto verbale che viene consegnato alla Struttura al completamento delle operazioni di verifica:

- entro i successivi 10 giorni dall'acquisizione del verbale, la Struttura può presentare controdeduzioni;

- entro 10 giorni dalla ricezione delle controdeduzioni formulate dalla Struttura , l'ASL comunica alla Fondazione l'esito definitivo della verifica, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per adempiere alle prescrizioni eventualmente impartite, decorsi inutilmente i quali la ASL di Pescara adotta i provvedimenti e le prescrizioni del caso la cui inosservanza, protratta oltre il termine perentorio ivi stabilito, costituisce grave inadempimento e causa di risoluzione della presente convenzione;
- l'esito della verifica deve indicare il valore economico delle prestazioni inappropriate, incongrue, illegittime rispetto al tetto massimo di spesa.
- Resta ferma la responsabilità della Struttura per inadempimenti relative a circostanze e prestazioni che non hanno formato oggetto di controllo.

#### **ART. 5**

#### **CONDIZIONI DI EROGABILITA' DELLE PRESTAZIONI**

Il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale della ASL di Pescara autorizzerà l'inserimento presso la Residenza Sanitaria degli utenti che necessitano di prestazioni residenziali previa valutazione dell'UVM .

Il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale della ASL di Pescara autorizzerà l'inserimento presso la Struttura di utenti con diagnosi di "Disturbo dello Spettro Autistico" previa valutazione dell'UVM .

#### **ART.6**

#### **PERSONALE DELLA STRUTTURA E REQUISITI DI COMPATIBILITA'**

La Struttura si obbliga a garantire l'erogazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione utilizzando il personale e le figure professionali del ruolo sanitario, tecnico e amministrativo previsti dalla normativa vigente relativamente alle autorizzazioni in materia di assistenza sanitaria a soggetti autistici.

Si precisa che:

per prestazioni dedicate a soggetti Autistici, nell'apposito Nucleo distinto e separato dalle altre attività assistenziali di RSA Disabili, all'interno della Struttura, lo standard assistenziale da garantire con struttura e personale appositamente dedicato per le prestazioni di cui al presente accordo, è quello indicato nella tabella sinottica denominata "Nuclei Residenziali Dedicati per l'Autismo in Et  Adulta", di cui all'Allegato 1, della DGR 360 DEL 24.06.2020

Le parti si danno atto che eventuali situazioni di incompatibilit  e l'accertata insussistenza della capacit  di garantire le prestazioni nei termini di cui al presente articolo, determineranno gli effetti rispettivamente previsti dall'art. 1, comma 19, della legge 662/1996.

La struttura si impegner  al mantenimento delle dotazioni strutturali e di personale, previste dalla normativa vigente in materia di autorizzazione/accreditamento

#### **ART. 7**

#### **DOCUMENTAZIONE RELATIVA AGLI UTENTI**

La Fondazione ha l'obbligo di istituire dei fascicoli personali contenenti tutta la documentazione sanitaria degli utenti nei quali deve conservare, nel rispetto di quanto previsto dall'art n. 8 in materia di privacy:

- Tutta la documentazione sanitaria (cartella clinica) relativa a ciascun utente;
- Tutta la documentazione amministrativa relativa a ciascun utente.

#### **ART. 8 PRIVACY**



- 1. E' fatto divieto espresso alle Parti di utilizzare le informazioni acquisite in esecuzione della presente Convenzione per usi diversi da quelli previsti dalla Convenzione stessa, ovvero di cederle o consentirne la consultazione a terzi.
- 2. Ciascuna delle Parti si impegna a osservare la massima riservatezza, a non divulgare, né utilizzare per alcuno scopo diverso da quello necessario per lo svolgimento della attività previste, le informazioni di carattere sanitario, aziendale e più in generale le informazioni di volta in volta qualificate confidenziali e/o riservate che siano state prodotte dall'altra Parte nell'ambito delle attività di cui alla presente Convenzione.
- 3. Le Parti accettano di rivelare le informazioni confidenziali a Parti terze esclusivamente quando necessario per lo svolgimento delle attività contemplate nel presente atto, o previa esplicita autorizzazione della Parte interessata, o secondo quanto previsto dalla legge.
- 4. Tenuto conto che: a) ciascuna Parte, per quanto di propria competenza, effettua attività di trattamento dati in modo autonomo ed indipendente dall'altra; b) trattasi di prestazione occasionale; c) trattasi di Attività esternalizzata da parte della ASL di Pescara, quindi di un "acquisto" di prestazione.
- 5. Visto il "*Regolamento generale sulla protezione dei dati*" ("Regolamento"), del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come novellato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (il "Codice della privacy") e di ogni altra disposizione e/o normativa, nazionale e/o comunitaria, applicabile in materia di protezione dei dati personali, nonché dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali ("Garante").
- 6. Simile rapporto determina l'insorgere, per le Parti, di un'obbligazione (contrattuale) alla luce della quale le Parti, nell'esecuzione delle attività sopradescritte, garantiscono, per sé e per i propri dipendenti, collaboratori e/o chiunque altro sia autorizzato a trattare i dati personali, che i dati trattati ai fini del servizio erogato saranno trattati nel pieno rispetto delle applicabili prescrizioni normative sopra individuate.
- 7. In particolare, ciascuna Parte si impegnerà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a:
  - a) adottare le misure di sicurezza adeguate previste dal Regolamento, dal Codice della privacy e da ogni altra norma applicabile in tema di trattamento dei dati personali;
  - b) dare tempestivo riscontro alle istanze degli interessati, ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento, nonché alle istanze o richieste da qualsiasi autorità legittimata, eventualmente collaborando con le altre Parti nel caso esse abbiano ad oggetto operazioni di trattamento di competenza di entrambe,
  - c) trattare i dati nel rispetto dei principi di legalità, proporzionalità e necessità previsti dal Regolamento.
- 8. In ragione del rapporto di autonoma titolarità, ciascuna Parte si impegnerà a manlevare e tenere indenne l'altra da qualsiasi responsabilità e/o danno patrimoniale e morale, incluse le spese legali, che dovessero essere imputate e/o riconosciute in capo ad una delle Parti per effetto della violazione o mancata adozione di una qualsiasi delle disposizioni previste dalle applicabili disposizioni in materia di protezione dei dati personali (es. Regolamento, Codice della privacy, disposizioni delle Autorità legittimate dalla legge) e/o delle istruzioni previste dalla convenzione che le Parti sottoscriveranno.

- 9. Analogamente, ciascuna Parte si impegnerà a manlevare e tenere indenne l'altra da qualsiasi responsabilità e/o danno patrimoniale e morale, incluse le spese legali a fronte della illiceità o non correttezza del trattamento imputabile a fatto, comportamento o omissione propri e/o comunque riferibili alla stessa, ai responsabili nominati o ai soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali o che collaborino con lo stesso (quali, a titolo esemplificativo, dipendenti, collaboratori, consulenti, ecc.)

#### **ART. 9**

##### **MODALITA' DI FATTURAZIONE E LIQUIDAZIONE PAGAMENTI**

La Struttura si impegna a trasmettere alla ASL, unitamente ai documenti ed agli archivi informatici di cui all'art. 10, la fattura relativa all'integrale produzione del mese di riferimento, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento, allegando a questa l'autocertificazione attestante la regolarità contributiva e retributiva.

Ai fine del pagamento delle fatture, la ASL procederà alla liquidazione, previa verifica della effettività e regolarità delle prestazioni, secondo le disposizioni nazionali e regionali che regolano la materia nonché in quelle indicate all'art. 10 della presente convenzione. Ove necessario l'ASL richiede alla Fondazione nota credito che sarà emessa entro e non oltre 60 gg. decorrenti dalla recezione della relativa richiesta e indica le prestazioni a cui si riferisce.

La mancata emissione della nota credito costituisce inadempimento grave e causa di risoluzione della presente convenzione previa formale diffida.

Nei casi in cui, la somma corrisposta mensilmente in acconto alla Fondazione, ecceda il valore della produzione accertata e validata, ovvero, le prestazioni fatturate hanno positivamente superato i controlli di verifica del periodo, la ASL procede a compensazione con il credito delle mensilità successive, in costanza di rapporto.

La ASL sospende i pagamenti in presenza di violazioni della vigente normativa e nei casi previsti dalla presente convenzione, fermo restando l'obbligo di attivare le procedure previste dal presente accordo e dalla vigente normativa.

E' fatta salva la ripetizione in favore della ASL delle somme che, sulla base dei controlli effettuati, in qualunque tempo sull'attività erogata dalla Struttura, risultino non dovute totalmente o in parte.

#### **ART.10**

##### **OBBLIGHI INFORMATIVI**

La Struttura si impegna a garantire l'invio telematico, al Dipartimento di Salute Mentale della ASL di Pescara, al PUA competente, all'Ufficio liquidatore e al servizio NOC le seguenti informazioni:

- Comunicazione data di ingresso dell'utente presso la Struttura entro 24 /48 ore.
- Comunicazione del progetto riabilitativo dell'utente entro e non oltre il 15° giorno di degenza dell'utente
- Comunicazione di dimissione e/o dimissioni temporanee (es: ricovero ospedaliero) dell'utente entro e non oltre 24/48 ore.
- La Struttura dovrà inoltre inviare telematicamente, con cadenza mensile al servizio NOC e all'Ufficio liquidatore della ASL di Pescara, i flussi di produzione e le schede firma degli utenti.

## **ART. 11**

### **ULTERIORI OBBLIGHI DELLA STRUTTURA**

La Struttura, in relazione alle prestazioni oggetto della presente convenzione, si obbliga a porre in essere ogni utile iniziativa al fine di evitare disagi all'utenza in termini di accessibilità ai servizi. Imponterà la propria organizzazione interna al rispetto dei principi di appropriatezza clinica uniformandosi ai contenuti di eventuali protocolli professionali e linee guida concernenti le prestazioni oggetto della presente convenzione e favorendo la partecipazione dei propri operatori ad eventuali iniziative in merito promosse dalle Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo.

La Struttura si obbliga a far pervenire, entro 5 gg dalla sottoscrizione del presente accordo, relazione dettagliata sulle attività riabilitative che saranno attivate nel Centro.

## **ART. 12**

### **PRECISAZIONI**

Tra l'Asl e i soggetti incaricati dalla Struttura non intercorre alcun rapporto di lavoro dipendente, autonomo o professionale, né incarico di alcun tipo. La ASL rimane solo obbligata alla liquidazione e al pagamento degli importi spettanti alla Struttura. Tutti gli obblighi retributivi, contributivi ed assicurativi nei confronti dei soggetti che, sono in carico della Fondazione, intervengano nelle attività progettuali restano ad esclusivo carico della Struttura stessa, la quale si impegna a trasmettere alla ASL specifica attestazione relativa all'assolvimento dei suddetti obblighi.

## **ART. 13**

### **CONTESTAZIONE A SEGUITO DI INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE**

Eventuali inadempienze al presente contratto potranno essere contestate dalle parti per iscritto e con fissazione di un termine per la rimozione delle stesse.

Nel caso in cui le inadempienze vengano protratte oltre il termine massimo per la loro rimozione, la convenzione si intende risolta di diritto dietro mera comunicazione scritta da parte della ASL, fermo restando che la risoluzione non limita l'obbligo della Struttura al risarcimento del danno.

## **ART. 14**

### **MODIFICHE**

Qualsiasi modifica ai contenuti della presente convenzione deve essere preventivamente concordata ed approvata da entrambe le parti e può avvenire solo ed esclusivamente in forma scritta.

## **ART. 15**

### **DURATA**

La presente convenzione di un anno ovvero dal 01/01/2021 al 31/12/2021, facendo salva l'adozione di eventuali atti espressi di rinnovo

## **ART. 16**

### **INCEDIBILITA' DEL CONTRATTO**

La Struttura non può cedere neppure in parte il presente contratto, né può sostituire a sé un terzo nei rapporti, nei diritti e negli obblighi derivanti dal presente contratto, anche se le prestazioni dedotte non siano state ancora eseguite.

**ART. 17**  
**IMPOSTA DI BOLLO**

L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, DPR 642/1972, nella misura vigente al momento della stipula, e verrà assolta in modalità virtuale.

L'imposta di bollo rimane ad esclusivo carico della ASL di Pescara (autorizzazione n. 6482 del 21/02/2014).

**ART. 18**  
**FORO COMPETENTE**

Per ogni eventuale controversia, se non definita bonariamente tra le parti, sarà competente in via esclusiva il Foro di Pescara.

**ART. 19**  
**ELEZIONE DOMICILIO**

Agli effetti del presente atto le parti eleggono domicilio in Pescara, presso la sede centrale dell'Azienda Sanitaria Locale di Pescara in Via Renato Paolini, 45.

Letto, confermato e sottoscritto.

Fondazione Piccola Opera Caritas  
Sig. Domenico Rega

IL DIRETTORE del DSM  
Dott. Sabatino Trotta

---

La presente convenzione è stata redatta in conformità dello schema contenuto nella  
**Delibera n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.**

Il Direttore della U.O.C. Direzione Amministrativa del Territorio, con la sottoscrizione, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la legittimità del presente provvedimento

Il Direttore U.O.C..  
Direzione amministrativa del Territorio  
dott. Alberto Cianci

Il Direttore della U.O.C. Bilancio e Gestione Economico Finanziaria attesta che la spesa risulta imputata sulla voce di conto n. 0702011411 del bilancio anno 2021.

Il Direttore U.O.C..  
Bilancio e Gestione Economico Finanziaria  
dott.ssa Maria Ruffini

Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul presente provvedimento:

favorevole

non favorevole per le seguenti motivazioni

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f.  
Dott. Vero Michitelli

favorevole

non favorevole per le seguenti motivazioni

IL DIRETTORE SANITARIO f.f.  
Dr. Antonio Caponetti

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Vincenzo Ciamponi

Il presente provvedimento viene pubblicato all'albo on line dell'Ausl di Pescara  
in data **31 DIC. 2020** ove rimarrà affisso per un periodo non inferiore a n. 15  
giorni consecutivi

- X Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo a seguito della pubblicazione all'albo on line dell'Ausl di Pescara
- Il presente provvedimento è soggetto al controllo da parte della Giunta Regionale

Il presente provvedimento viene trasmesso:

per l'esecuzione a:

Dipartimento Salute Mentale

per conoscenza a:

alla Giunta Regionale in data

con nota prot.


alla Conferenza dei Sindaci in data

con nota prot.

al Collegio Sindacale in data

con nota prot.

U.O.C. Affari Generali e Legali  
Il funzionario incaricato



(Dott. SSA ANTONIA DI CIVITO)